



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

N. 19409/17 R.G.

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che avverso il decreto n. 218/2017 della Corte di appello di Perugia con il quale, rigettandosi il reclamo, è stata confermata l'inammissibilità - pronunciata dal Tribunale di Perugia - del ricorso proposto ai sensi dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 per gli asseriti danni conseguenti all'omesso riconoscimento della rivalutazione e al decorso degli interessi nella determinazione del debito di valore (spettante per un'occupazione usurpativa) da parte della Suprema Corte con la sentenza n. 21881/2011, l'interessato Sciglio Alessandro ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo (*"violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2 comma 1 e comma 3 lett. a) legge 13 aprile 1988, n. 117 ed in relazione all'art. 2 comma 2 della stessa l. n. 117/1988 – Violazione della norma di diritto che regola la responsabilità civile del magistrato per colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni e della norma che individua le condotte integranti la colpa grave ai fini della responsabilità per il conseguente danno ingiusto, e falsa applicazione della norma di salvaguardia che dispone che non dà luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto"*);

che l'intimata Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito in giudizio depositando una "memoria di costituzione";

che all'esito della pubblica udienza del 9 febbraio 2018, nella quale questo Ufficio ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, la Sezione terza della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 12215/2018, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite civili su questione di massima di particolare importanza;

OSSERVA

1. La questione di massima di particolare importanza da affrontare, secondo l'ordinanza interlocutoria n.12215 del 2018, concerne (in sintesi) *“l'individuazione del discrimine nella grave violazione di legge contemplata dalle fattispecie illecite individuate dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della legge n. 18/2015) e dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, tra attività interpretativa insindacabile ed attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento alla ipotesi della violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati”* (cfr. pag. 14 dell'ordinanza).

2. La questione, a parere di questo Ufficio, richiede due precisazioni sulle indicate disposizioni da interpretare nel caso in esame.

La prima precisazione riguarda il fatto che il quesito coinvolge non solo l'interpretazione della fattispecie di colpa grave costituita dalla *“grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile”* (di cui al richiamato art. 2, comma 3, lett. a, della legge n. 117/1988 nel testo previgente), ma anche (e forse, soprattutto) l'operatività, rispetto alla suddetta fattispecie, della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988 (nel testo previgente) (in particolare, nella prima parte di tale disposizione: *“Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto...”*).

In effetti, l'ordinanza interlocutoria, a differenza dell'impostazione del ricorrente che si sofferma ad evidenziare (anche) l'“inescusabilità” della condotta colposa (inescusabilità che, come tale, attiene all'elemento soggettivo della fattispecie costituita dalla “grave violazione di legge”), focalizza la propria attenzione sull'operatività della clausola di salvaguardia concernente l'attività interpretativa, che, secondo il decreto impugnato, includerebbe anche la fattispecie indicata (del discostamento, da parte del giudice, dal significato alla disposizione “attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati”) nell'ambito delle ipotesi di esclusione di responsabilità previste dalla legge n. 117/1988.

Invero, il presupposto dato per pacifico (ma non esplicitato) da cui muove l'ordinanza interlocutoria nel porre la questione è la rigorosa interpretazione, data dalla Corte di appello di Perugia in conformità con la giurisprudenza di legittimità, della clausola di salvaguardia prevista dall'art.2, comma 2, della legge n. 117/1988, nel senso che essa opera in tutti i casi, e quindi anche nei casi di colpa grave enucleati dall'art. 2, comma 3, della legge n. 117/1988

(del resto questa è stata la valutazione - della giurisprudenza della Corte di cassazione - espressa dalla Corte di giustizia con la sentenza 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, *Commissione c. Italia*, punto 35 della sentenza, ove si richiamano punti 33-40 della sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*; si veda anche il dispositivo della cit. sentenza del 2011, causa C-379/10, con riferimento alla riscontrata infrazione commessa dall'Italia, là dove si afferma che la Repubblica italiana esclude “*qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli ... qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto ...*”).

3. La seconda precisazione riguarda l'indicazione (nei termini della questione come sintetizzati nell'ordinanza interlocutoria) anche dell'art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109. Tale indicazione normativa, in quanto riguardante la diversa materia disciplinare, esula dall'ambito interpretativo richiesto per la soluzione del presente caso di responsabilità civile (potendo la citata disposizione costituire, al più, un elemento valutativo solo indiretto).

4. A tale ultimo proposito va, per inciso, comunque chiarito che in materia disciplinare, contrariamente al citato orientamento in tema di responsabilità civile (v. sub 2), l'operatività della clausola di salvaguardia costituita dall'attività di interpretazione di norme di diritto non si pone in termini assoluti, giacché per l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, la clausola non copre alcune ipotesi di illecito (che “restano ferme”) tra cui quella della “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 109 del 2006; cfr. testualmente: “*Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare*”.

5. Alla luce delle precisazioni che precedono, la questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, oltre a non riguardare, *ratione temporis*, la vigente disciplina (risultante dalle modifiche ex legge n. 18 del 2015), si può formulare dunque, ad avviso di questo Ufficio, nei seguenti termini: *se, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, lett. a), della legge n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della legge n. 18/2015), la clausola di salvaguardia costituita dall'attività di interpretazione di norme di diritto non operi nel caso della “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” con specifico riferimento all'ipotesi della violazione di norma di diritto “in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati”.*

6. Orbene, non può sottacersi la delicatezza della questione, posto che l'eventuale soluzione affermativa al problema posto, ove raggiunta dalle Sezioni unite civili (solo quindi in via interpretativa, anziché con legge, come avvenuto nel diverso ambito dell'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. g, e comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006), avrebbe l'effetto di incidere "retroattivamente" nella valutazione delle condotte poste in essere dal magistrato ritenute fonte di danno da responsabilità civile, in un sistema (quello di cui alla legge n. 117 del 1988 prima della riforma del 2015) in cui, oltretutto, i presupposti per l'affermazione della responsabilità nei confronti dello Stato sono i medesimi di quelli stabiliti per la rivalsa nei confronti del magistrato (in disparte le particolari disposizioni sul *quantum* esigibile, previste dall'art. 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988).

7. Il primo aspetto da considerare è innanzitutto stabilire, ai fini in discorso, cosa debba intendersi per "giurisprudenza consolidata", e, prima ancora, quale "giurisprudenza" debba prendersi in considerazione a tali fini.

Sotto tale ultimo profilo è da escludere che la problematica sia stata posta con riferimento alla "giurisprudenza" della Corte di giustizia UE (in sede di rinvio pregiudiziale), ovvero a quella della Corte costituzionale (allorché dichiarare la illegittimità costituzionale di norme) ovvero ancora a quella della Corte di Strasburgo (che possa applicarsi ex art. 117 Cost.): si tratta invero di pronunzie (quelle delle Corti ora citate) che, alle condizioni previste, introducono nell'ordinamento italiano "interpretazioni" vincolanti il giudice, nei rispettivi ambiti, al pari della "legge".

7.1. Invero, nel necessario inquadramento della questione non può non tenersi conto, anche per i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ex art. 11 Cost., del fatto che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge 117 del 1988, non è stata ritenuta conforme, come già ricordato, al diritto eurounitario dalla Corte di giustizia con la sentenza 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, *Commissione c. Italia*, avendo la Corte UE preso atto (richiamando il proprio precedente costituito dalla sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*, oltre che quello di cui alla sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Köbler*) della interpretazione rigorosa data dalla Cassazione sulla stessa clausola di salvaguardia, ritenuta operante anche nel caso della "grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile".

A tale proposito va qui ricordato che la cit. sentenza della Corte di Lussemburgo ha riguardato la disciplina della responsabilità civile dei magistrati limitatamente alla

responsabilità diretta dello Stato e solo nel caso di “violazioni manifeste del diritto dell'Unione”, portando così a differenziare la disciplina interna (sotto tale ultimo profilo) a seconda della “fonte - nazionale o comunitaria - della norma violata” (cfr. da ultimo Cass. n. 6810/2016).

Come è noto, a seguito della citata sentenza della Corte UE del 2011, promossa dalla Commissione europea per inadempimento dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 258 TFUE, per mancato rispetto di quanto stabilito, a seguito di un rinvio pregiudiziale, dalla cit. sentenza *Traghetti del Mediterraneo*, è intervenuta la legge n. 18 del 2015, che, senza effetto retroattivo, ha introdotto anche le modifiche imposte dalle richiamate pronunzie (differenziando tra l'altro i presupposti per l'affermazione della responsabilità civile dello Stato, rispetto alla quale la clausola di salvaguardia viene attenuata, da quelli per l'affermazione della responsabilità civile del magistrato in sede di rivalsa).

Alla luce di ciò, poiché nella fattispecie l'attività di interpretazione che si assume erronea e fonte di responsabilità civile ex legge n. 117 del 1988 (nel testo previgente) riguarda, come ricordato in narrativa, materia (espropriazione) non direttamente regolata dal diritto eurounitario, esula dalla materia del contendere stabilire quale sia il regime normativo applicabile in caso di “illecito eurounitario” commesso nel periodo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015 (se, cioè, in tale ambito e *ratione temporis*, siano o meno vincolanti, e in quali termini, le menzionate decisioni della Corte UE).

7.2. Seguendo l'impostazione che precede (circa la differenziazione della fonte riguardante l'illecito che si assume commesso), l'illecito di cui è causa sarebbe in effetti intervenuto, secondo il ricorrente, nella non corretta applicazione (da parte della Suprema Corte con la cit. sentenza n. 21881/2012) dei criteri di liquidazione del danno previsti per le occupazioni appropriative e/o usurpative dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996, che aveva aggiunto il comma 7 *bis* all'art. 5 *bis* del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359.

Come è noto, trattasi di materia regolata dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 1 del Protocollo addizionale, sulla cui uniformità applicativa interviene la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima, e la cui competenza “si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dalla medesima, con la conseguenza che il

giudice comune deve interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e, qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', deve proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.” (si veda Corte Cost. n. 349 del 2007).

Posto ciò, nella specie, l'errore interpretativo (e quindi, in tesi, l'illecito civile ex legge n. 117 del 1988) non verterebbe soltanto su norma “convenzionale” (cioè di interpretazione della Convenzione sui diritti dell'uomo), dato che sulla materia (in particolare sulla misura del risarcimento del danno, pari al valore di mercato del fondo), al momento della condotta imputata ai magistrati della Corte di cassazione (sentenza n. 21881 del 2012), era già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Corte Cost. n. 349 del 2007), proprio in applicazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La precisazione che precede non sembra irrilevante rispetto allo specifico *thema decidendum* concernente la non corretta liquidazione di un debito di valore (quanto a rivalutazione e interessi), dovendosi infatti tenere conto, appunto, del fatto che detta liquidazione è intervenuta in materia disciplinata dalla CEDU e già oggetto di pronunzie di incostituzionalità.

8. Sgombrato il campo da tali aspetti di inquadramento generale della presente fattispecie e procedendo, quindi (nella disamina della questione), ad individuare quale sia la “giurisprudenza consolidata” che viene posta in rilievo ai fini in parola (per un possibile, cioè, effetto di limitazione della clausola di salvaguardia costituita dall'interpretazione delle norme di diritto), non v'è dubbio che viene principalmente in rilievo il cd. “diritto vivente” (quale consolidato “sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni”, cfr. C. Cost. n. 276/1976), essendo, d'altra parte, da ritenersi pacifico il fatto che nell'ordinamento italiano l'interpretazione giurisprudenziale non ha “valore di legge” (a ciò ostando l'art. 101, secondo comma, Cost., e gli artt. 1 e 12 delle preleggi).

In ogni caso, nell'ambito del “diritto vivente” (e quindi di una giurisprudenza consolidata) occorrerebbe fare riferimento soltanto all'interpretazione espressa dall'unico organo della nomofilachia, la Corte di cassazione (cfr. art. 65 ord. giud.) e in particolare, anche per le più recenti riforme processuali, al più pregnante ruolo attribuito alle Sezioni Unite.

9. In conclusione, la questione sottoposta all'esame delle Sezioni unite civili dovrebbe essere ragionevolmente circoscritta, a parere di questo Ufficio, nei seguenti termini: *“se in materia di responsabilità civile del magistrato disciplinata dalla legge n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della legge n. 18/2015), fuori dell'ambito di un illecito civile commesso dal magistrato fonte di responsabilità civile dello Stato occorso nell'interpretazione del diritto europolitano, la clausola di salvaguardia costituita dall'attività di interpretazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, lett. a), della legge n. 117/1988, non operi nel caso della “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” quando sia consistita in violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali (da ritenere consolidati) da parte delle Sezioni unite”*.

10. Innanzitutto non sembra essere decisivo ai fini in discorso il fatto che il discostamento dalla giurisprudenza di legittimità sia stato “immotivato” da parte del giudice nel singolo caso (ritenuto fonte di responsabilità).

La mancanza di motivazione non rende di per sé più grave un discostamento che abbia comunque una “plausibilità” intrinseca e/o facilmente riconoscibile; così come una motivazione, che si riveli *ictu oculi* illogica, non pertinente o comunque erronea, non rende più “giustificabile” tale discostamento.

11. In secondo luogo occorre prendere atto, con assoluta chiarezza, degli effetti di una eventuale risposta affermativa al quesito sopra posto, effetti che riguardando l'interpretazione delle norme di diritto da parte del giudice inciderebbero sull'attività propria della funzione giudiziaria, come tale tutelata, in primo luogo, dalla Costituzione sotto i profili dell'indipendenza e autonomia della magistratura e, in secondo luogo, proprio dalla clausola di salvaguardia, di cui trattasi (già rigorosamente interpretata, come si è detto, dalla Cassazione).

Per tale ragione una risposta affermativa (con effetti quindi “retroattivi”, nella valutazione cioè dei casi antecedenti la legge n. 18 del 2015) sarebbe ammissibile (senza cioè esorbitare dai limiti di una consentita esegesi) solo ove sia possibile valorizzare e dare seguito ad orientamenti interpretativi già presenti in materia (altrimenti rimanendo ferma l'interpretazione rigorosa fin qui data dalla Corte di cassazione della disciplina normativa oggetto di incisive modifiche da parte della legge n. 18 del 2015 - non a caso senza alcuna

norma transitoria - soprattutto per la distinzione dei presupposti della responsabilità dello Stato rispetto a quelli previsti per la responsabilità del magistrato).

Orbene, non può non rilevarsi come in alcune pronunzie della Suprema Corte la clausola di salvaguardia costituita dall'interpretazione delle norme di diritto (a fronte di condotte ascrivibili a "grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile") abbia già incontrato, a ben vedere, alcuni limiti di operatività in casi estremi, riconducibili ad ipotesi che potrebbero definirsi di "assoluto travisamento interpretativo" o di "errore revocatorio di diritto" (quindi percettivo) da parte del giudice ovvero, in estrema sintesi, di "non interpretazione".

E' stato infatti affermato il principio secondo cui *"I presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell'esercizio di funzioni giudiziarie, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale, spesso caratterizzata da opzioni tra più interpretazioni possibili di una norma di diritto, si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero"* (cfr. Cass. n. 7272/2008; principio affermato, sia pure non ravvisandone gli estremi, in una fattispecie di interpretazione del concetto di "cose pertinenti al reato" di cui all'art. 321 c.p.p.).

Il principio è stato quindi richiamato anche da Cass. n. 11593/2011 (non massimata), nella quale, confermato il contenuto della clausola di salvaguardia nel senso che essa *"non tollera riduttive letture perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e, come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza 19 gennaio 1989 n. 18), attuativa della garanzia costituzionale della indipendenza del giudice (e del giudizio), (Cass. n. 25123/06)"*, si è di seguito precisato: *"Infatti, deve essere ritenuta la completa esenzione da responsabilità - alla stregua del carattere fondamentale valutativo dell'attività giurisdizionale, caratterizzata da opzioni tra più interpretazioni possibili - della lettura della norma secondo uno dei significati possibili, sia pure il meno probabile e convincente, sempre che dell'opzione interpretativa accolta si fosse dato conto in*

*motivazione e comunque l'applicazione della norma non fosse priva di supporti tali da rendere l'errore commesso comprensibile anche se non giustificato (Cass. n. 7272/08)."*

La grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità (e quindi di inoperatività della clausola di salvaguardia), viene quindi a sostanziarsi, da un lato, in una *aberratio* o abnorme individuazione della disposizione da applicare (in sostanza, un errore revocatorio di diritto) ovvero, dall'altro, in una "lettura della norma" (*recte* in una "lettura della disposizione") del tutto illogica e/o disancorata dall'elementare significato proprio delle parole, sì da configurare uno "*sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero*" (e quindi una "non interpretazione"): secondo Cass. n. 6791/2016, che, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto da soggetto ritenuto leso da un errore del Tribunale, ha affermato l'ammissibilità dell'azione di responsabilità in un caso di mancato riconoscimento degli effetti interruttivi di termine prescrizione a "contestazioni successive a quella iniziale", "*ciò che è stato equivocato in modo inescusabile è lo stesso elementare significante giuridico, giacché, a ben vedere, neppure una attività interpretativa - intesa come mediazione tra disposizione e norma - era richiesta, né, invero, è stata effettuata, in quanto è stata invece applicata una disposizione regolante una certa fattispecie [quella sulla decadenza, ndr] ad un'altra fattispecie [di termine prescrizione, ndr] e ciò sul presupposto che si vertesse proprio sulla fattispecie cui la norma era, chiaramente e indiscutibilmente, inapplicabile*".

Tale orientamento, che si fonda sul rilievo che l'errore del giudice non cade su un'attività interpretativa vera e propria, rende contezza del fatto che in esso non possa rientrare (altrimenti configurandosi una palese contraddizione in termini) anche l'ipotesi prospettata dall'ordinanza interlocutoria riconducibile invece ad un caso, comunque, di errore di "interpretazione" (rispetto all'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite).

In definitiva si ritiene di dover dare risposta negativa al quesito sopra posto (come enucleato sub n. 9).

12. Le raggiunte conclusioni, di risposta negativa al quesito, trovano conferma in due ulteriori argomenti.

Il primo si sostanzia nella considerazione secondo cui, altrimenti opinando (cioè ritenendo "sanzionabile", sotto il profilo della responsabilità civile, il discostamento dall'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite), si finirebbe con il perseguire, sotto il delicatissimo profilo della responsabilità civile, quella che invece ben potrebbe costituire la

base interpretativa per un successivo *overruling* da parte delle stesse Sezioni Unite (pur sempre ammissibile).

Il secondo argomento si ricava proprio dalle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, là dove il legislatore, innovando per il futuro la disciplina della responsabilità civile dello Stato, e quindi inserendo temperamenti alla clausola di salvaguardia, ha stabilito solo per l'illecito eurounitario che occorre tenere conto “*del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea*”, mentre nulla ha previsto nel caso di “*violazione manifesta della legge*” con riferimento al contrasto con l'interpretazione espressa dalla Corte di cassazione (a sezioni unite).

13. Le considerazioni che precedono, con le quali si è inteso dare risposta alle problematiche poste dall'ordinanza interlocutoria, non sembrano comunque risultare decisive nel caso concreto.

In effetti l'impugnato decreto della Corte di appello di Perugia ha confermato l'inammissibilità dell'azione di Alessandro Sciglio sulla base di due *rationes decidendi*: l'insussistenza della “colpa grave” del Collegio giudicante della cassazione; l'operatività della clausola di salvaguardia.

Orbene, se la seconda *ratio decidendi* potrebbe risultare incisa dalle precedenti considerazioni vertenti sugli individuati limiti di operatività della clausola di salvaguardia in tema di interpretazione del diritto nel caso in cui si pervenisse a conclusioni di diverso segno rispetto a quelle raggiunte da questo Ufficio, la prima *ratio*, che è autonoma e idonea a sorreggere la decisione, non risulta efficacemente contraddetta dal ricorso per cassazione proposto dallo Sciglio.

In particolare la Corte di appello, valutando la decisione della Cassazione ritenuta fonte di responsabilità civile, ha tra l'altro affermato che “*nulla sembrerebbe impedire al reclamante di ottenere, in separato giudizio, la liquidazione della rivalutazione o di entrambi gli accessori*”, e, sul capo che riguarda gli interessi, che esso “*appare una sorta di obiter dictum (sul punto, anche la mancata indicazione della questione nei motivi di ricorso per cassazione proposto dalla difesa dei ricorrenti consente di ritenerla tale)*”, escludendo in conclusione la Corte di appello che tutto ciò “*possa comportare di per sé l'esistenza di una colpa grave del Collegio giudicante per una pronuncia, tale da potersi affermare la responsabilità civile del Giudice*”.

Detti apprezzamenti di merito, incidenti sulla *inescusabilità* e/o sulla *gravità* della violazione stante la ritenuta limitatezza degli effetti della condotta ascritta al Collegio della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 21881/2012), non sono stati oggetto di specifica censura in questa sede, con conseguente definitività della relativa *ratio decidendi*.

14. Pertanto si confermano le conclusioni già rese di inammissibilità o di rigetto del ricorso.

Per questi motivi


il pubblico ministero

visto l'art. 378 c.p.c. conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso sopra indicato, a ruolo nell'udienza del 15 gennaio 2019, avanti alle Sezioni unite civili, con le conseguenze di legge.

Roma, 27.12.18

Il sostituto procuratore generale

Federico Sorrentino



Procura Generale c/o Corte Cassazione  
Depositato in Segreteria Civile

oggi, li 02.01.2019



L'Assistente Giudiziario  
Edi Di Stefano

